

1 Condizioni della detenzione delle donne in Italia: svantaggio, marginalizzazione, oblio?

Antonella Benucci
Università per Stranieri di Siena, Italia

Sommario 1.1 Breve introduzione. – 1.2 Il carcere al femminile: cenni storici. –
1.3 La situazione attuale delle donne nei contesti penitenziari. – 1.4 Svantaggio,
marginalizzazione, oblio.

1.1 Breve introduzione

Nel presente volume si raccolgono aspetti di una ricerca sul campo, considerazioni scaturite da esperienze personali di contatto con il carcere, riflessioni emerse in occasione di scambi di opinioni con colleghi (più spesso però con colleghe), dibattiti su relazioni a convegni e seminari. Ma si vogliono anche affrontare le questioni più proprie della Linguistica educativa quali la componente plurilinguistica e multiculturale al femminile in carcere, le prospettive di una formazione calata sulle esigenze non soltanto genericamente penitenziarie ma della reclusione al femminile, argomento spesso ancora trascurato e che invece dovrebbe essere maggiormente approfondito poiché le donne vivono il carcere in maniera differente rispetto agli uomini, ma i loro bisogni – formativi, fisici e psicologici – vengono spesso ignorati.

1.2 Il carcere al femminile: cenni storici

Nel mondo 'libero' l'uguaglianza tra uomini e donne è ancora al centro del dibattito pubblico e scientifico anche se le donne hanno ormai conquistato, almeno in alcuni paesi, molti diritti rispetto a pochi decenni fa e, soprattutto, ai secoli scorsi. Nel contesto penitenziario le esigenze specifiche della popolazione carceraria femminile sono invece ancora scarsamente oggetto di attenzione e soddisfatte in modo inadeguato (si vedano per es. i rapporti sulle donne detenute del Parlamento Europeo 2008a e 2008b e dell'Associazione Antigone 2023). Alla luce di questi documenti e dei dati emersi da più o meno recenti ricerche¹ si può affermare che le carceri sono attrezzate per ospitare una popolazione preponderatamente maschile: le esigenze delle donne, diverse da quelle degli uomini, sono scarsamente prese in carico (e non solo quelle relative ai figli). Infatti il carcere è purtroppo ancora dominato da una cultura conservativa poco permeabile alle trasformazioni, ed è scarsamente *gender sensitive*.

Da qualche anno però, ricercatori e ricercatrici nelle loro produzioni scientifiche di ambito giuridico, sociologico e antropologico sul tema della carcerazione femminile sottolineano la necessità di affrontare la problematica della differenza di genere in carcere evidenziando la specificità e i differenti effetti della reclusione femminile rispetto a quella maschile. Si tratta innanzitutto di un problema culturale che riguarda vari aspetti: da quelli dei bisogni, alla cura del corpo e dell'igiene, alla sfera fisica, all'affettività, a quelli psicologici. Non si può non citare a tale proposito la conferenza *Women in the Criminal Justice System: International Examples & National Responses* del 2000² che per la prima volta ha affrontato le problematiche di tutte le figure femminili del carcere, sia delle detenute sia di coloro che vi svolgono la propria professione, e che ha costituito la premessa indispensabile per l'elaborazione delle nuove *Regole penitenziarie europee* del 2006. Non di secondaria importanza sono le *Bangkok Rules* del 2010, approvate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (*United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders*), a correzione e integrazione delle *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (United Nations 1955), sui bisogni peculiari di donne madri, straniere, giovani e strumento per il miglioramento delle possibilità di fruizione in sede penitenziaria, dei diritti umani e per la costruzione di migliori condizioni di vita per le donne detenute.

¹ Cf. Carrer 2023; Ashdown, James 2010; Castaldo 2024; Coppola 2021; D'Amico 2020, ecc.

² Conferenza tenutasi a Vienna durante il X congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine ed il Trattamento dei Criminali, promossa dall'Istituto Europeo per la Prevenzione ed il Controllo del Crimine e dalle Nazioni Unite (HEUNI).

Se a livello di normativa e raccomandazioni europee, almeno sulla carta, è presente una crescente e scrupolosa attenzione alla questione, in Italia i temi della parità di genere in carcere, a parte pochissime eccezioni, sono poco esplorati: è stata certamente importante l'azione intrapresa dal DAP nel 2008³ malgrado purtroppo i cambiamenti introdotti abbiano rafforzato il *gap* di genere e confermato la difficoltà italiana nell'elaborare azioni e promuovere pensieri scevri dai meccanismi di dominio e prevaricazione di stampo patriarcale, relegando l'universo femminile alla sfera dell'esteriorità e del decoro estetico.

D'altronde è caratteristica dei contesti di segregazione sessuale, come il carcere, la tendenza a rafforzare l'egemonia maschile nelle sue tre principali declinazioni: negazione delle caratteristiche tradizionalmente associate alla femminilità come l'empatia, la dolcezza, la sensibilità, la fragilità; considerazione dell'eterosessualità come attributo maschile, norma, e conseguente marginalizzazione dell'omosessualità; aggressività fisica associata alla mascolinità.

Scarsamente esplorati sono anche i temi che attengono alla situazione del personale della polizia penitenziaria e sull'influenza del genere nel lavoro in carcere degli operatori penitenziari, che meriterebbero invece una riflessione profonda e utile per comprendere le implicazioni della realtà penitenziaria, non limitandosi a interviste ad hoc alle donne in carriera del carcere⁴ ma valutando gli effetti delle loro azioni. Donne ritenute inadatte a ruoli considerati maschili perché legati all'idea della forza ma anche simbolo di una emancipazione femminile concreta. Lo confermano alcune ricerche empiriche svolte all'estero che hanno dimostrato che i comportamenti legati al genere determinano all'interno dei contesti detentivi delle specifiche reazioni: alcune indagini hanno infatti fatto emergere un dato interessante e cioè che più aumenta il numero di donne impiegate all'interno degli istituti maschili in funzione di custodia, più aumenta anche il livello di istruzione degli agenti, più aumenta la percezione da parte dei detenuti di ricevere un trattamento più giusto (Castaldo 2024; Coppola 2021; Mantovani 2019).

3 Il DAP (Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, Ufficio IV - Osservazione e Trattamento Intramurale) con la Circolare n. GDAP-0308268-2008, del 17.09.2008, ha emanato il Regolamento interno per gli istituti e le sezioni femminili.

4 Si veda l'articolo di alcuni anni fa «Il direttore del carcere? Speriamo che sia femmina» (Zavattiero 2013) che raccontava le battaglie delle donne (che dirigevano 86 prigioni su 206 istituti) definendole preparate, tenaci e che gestiscono realtà difficili combattendo il pregiudizio, delle allora dirigenti Gloria Manzelli (San Vittore), Caterina Zurlo (Piacenza), Annunziata Passannante (Rebibbia), Patrizia Bravetti (Civitavecchia), Sara Lebboroni (Ancona), Maria Cristina Morrone (Grosseto), Maria Grazia Giampiccolo (Volterra), Lucia Di Felicianantonio (Ascoli Piceno), Maria Luisa Palma (Benevento), Alba Casella (Modena), Francesca Vazzana (Palermo), Letizia Bellelli (Enna), Carmela Di Lorenzo (Ravenna).

Sono molte le donne che dirigono un carcere in Italia, anche per una spiccata propensione alle relazioni interpersonali. Quasi tutte le donne con ruoli dirigenziali affermano di non avere problemi legati al genere, forse anche per i loro ruoli apicali, tuttavia vanno previste azioni dirette, come quelle dei CUG,⁵ a evitare ogni forma di discriminazione basata sul genere nei confronti delle donne che lavorano nello staff penitenziario a tutti i livelli (cf. Marietti 2023) ma andrebbe anche analizzata con dati quali-quantitativi questa percezione ‘empirica’ di un ambiente maggiormente tutelante e tutelato ove vi siano donne a dirigerlo, o a svolgervi la professione di agente.

L’Amministrazione Penitenziaria si è dotata di un CUG nel 2023 che si fonda sulla strategia UE 2020-25 per la parità di genere, promuove inclusione, diversità e uguaglianza nei settori della Ricerca e Innovazione (R&I). Il CUG prevede tra le altre azioni la Formazione sulla parità di genere e raccomanda la conciliazione tra vita e lavoro, l’uguaglianza nei processi decisionali, la parità nel reclutamento e nello sviluppo di carriera, l’integrazione della dimensione di genere nella ricerca e misure contro molestie, sessismo e violenza di genere.

Quanto alla composizione di genere nel Ministero di Giustizia le donne rappresentano circa il 64% del personale totale ma la percentuale scende al 50% nell’Amministrazione Penitenziaria, essendo comunque più alta nel Dipartimento Giustizia Minorile (75%) e negli Archivi Notarili (54%). Anche tra i dirigenti le donne sono significativamente rappresentate (oltre il 60% in media), con alcune eccezioni come gli Archivi Notarili (20%).

Iniziative significative per la parità nel Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) sono l’esistenza dal 1999 di un Comitato di Pari Opportunità (CPO) per la Polizia Penitenziaria, l’adozione di un Codice contro le molestie sessuali, la previsione di asili nido aziendali in istituti penitenziari lombardi e rimborsi per asili nido per dirigenti e agenti. È previsto anche un supporto psicologico per il personale della Polizia Penitenziaria nel quadro di una generale sensibilizzazione sulla parità di trattamento economico, carriera e funzioni delle donne nel Corpo.

5 I CUG, cioè Comitati Unici di Garanzia, istituiti ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 165 del 2001, hanno la finalità di assicurare presso le Pubbliche Amministrazioni parità e pari opportunità di genere, di tutelare i lavoratori e le lavoratrici contro le discriminazioni ed il *mobbing* e di impedire qualunque forma di violenza fisica e psicologica con compiti propositivi, consultivi e di verifica in materia di pari opportunità e di benessere organizzativo. I vari CUG garantiscono pari opportunità nell’accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento, di carriera e di rappresentanza, indipendentemente dal genere, dalla nazionalità, dalla religione, dall’etnia, dalle opinioni politiche, dalla lingua, dalla condizione sociale, dall’orientamento sessuale, dallo stato civile, dalla disabilità, dallo stato di salute o da qualsiasi altra condizione che possa portare ad immotivata sperequazione.

Il piano offre basi empiriche e normative che sostengono indirettamente il miglioramento della parità di genere, compresa la presenza femminile nelle carceri, ed è correlato alla promozione di un ambiente lavorativo equo e non discriminatorio. Accorda inoltre priorità nel lavoro agile per madri e *caregiver* e mobilità facilitata per ricongiungimenti familiari anche non formalizzati. Sostiene che la qualificazione del personale, tramite formazione e supporto psicologico, possa riflettersi positivamente sulla percezione del trattamento da parte dei detenuti e che la formazione e la sensibilizzazione contribuiscano a un clima più giusto e rispettoso, percepito anche dalle persone private di libertà.

Gli uomini restano comunque ancora i protagonisti quasi esclusivi della realtà carceraria delle persone detenute tanto che anche la presenza delle donne negli istituti penitenziari viene analizzata per lo più con una parametrizzazione che le mette a confronto con la preponderante componente maschile, evidenziando sempre la bassa percentuale di presenze femminili - da anni intorno al 5% delle presenze totali senza mai raggiungere il 9% (Trombetta 2004, 13). Dunque la scarsa incidenza di donne nella popolazione detenuta non è una contingenza, ma è invece un dato strutturale: le donne detenute rappresentano stabilmente tra il 4 e il 5 per cento della popolazione ristretta nelle carceri italiane, seguendo grosso modo l'andamento della controparte maschile. È da questo dato che occorre partire poiché, come afferma Salvati:

Gli sforzi di comprensione sembrano concentrarsi più sul perché le donne siano poche, che non sulla realtà in sé. (2010, 1)

È opportuno richiamare lo stretto rapporto tra la storia della detenzione femminile e della delinquenza e quella del ruolo assunto dalla donna nel nostro Paese nei vari periodi storici ma soprattutto il tipo di punizione che la visione maschile della devianza destinava alle donne.

La segregazione femminile risale a tempi lontani, almeno al XVI secolo, con istituzioni create per separare le donne dal mondo, dalle tentazioni, dall'infrazione delle regole morali, per 'tutarle': conservatori, rifugi, ritiri, ospizi, case di lavoro, ospedali, asili (in genere religiosi o comunque di carattere assistenziale) accoglievano sia quelle che uscivano dagli schemi dei comportamenti sociali del tempo (le vagabonde, le traviate) sia quelle - soprattutto se giovani - che a causa di situazioni di povertà e/o di privazione di rapporti parentali sarebbero potute cadere nelle maglie della devianza. È soprattutto la povertà con le sue possibili conseguenze di comportamenti devianti che la società italiana dell'epoca, e fino ai giorni nostri, tentava di contrastare internando i senza tetto e i poveri, specie se donne.

Ricordando il trattamento riservato alle donne nella bolla *Ad exercitium pietatis* del 1663 di papa Innocenzo XII con la quale si ordinava la fondazione dell'Ospizio apostolico dei poveri invalidi al fine di estirpare le mendicizie destinandovi tre luoghi specifici (la fabbrica sistina, il S. Michele, e il palazzo di S. Giovanni in Laterano in cui venivano ricoverate le zitelle) sempre Salvati commenta:

A quanto pare quest'ultima [quella delle zitelle] era una categoria particolarmente a rischio, oltre ad essere donne povere queste non erano nemmeno sposate, perciò prive di una tutela maschile in grado di preservarle da comportamenti pericolosi. (2010, 3)

Nel corso dei secoli si susseguono in Italia interventi di questa natura destinati a donne a rischio di recare scandalo o di cadere in tentazione⁶ e già dagli esordi della detenzione femminile accentuano il loro carattere discriminatorio prevedendo un trattamento diversificato tra coloro che erano in grado di pagare una sorta di retta e quelle che invece non avevano possibilità economiche. Inoltre molte erano le donne detenute senza processo, che per loro 'volontà' (indotta con vari metodi) decidevano di pentirsi.

Questi interventi da metà Ottocento comprendono anche misure atte a condurre le ricoverate a dedicarsi ad attività lavorative pur mantenendo la caratteristica della finalità correttiva nei confronti di coloro che non erano conformi al modello femminile sociale dell'epoca o donne considerate comunque 'problematiche', persone deboli tra i deboli: l'internamento a causa di comportamenti troppo liberi resta tuttavia la causa più frequente della segregazione. Gli interventi correttivi riguardavano infatti per lo più la sfera lavorativa e sessuale:

da un lato si cerca di riportare le donne a condurre una vita casta fino al matrimonio ed in seguito fedele, dall'altro si fa loro apprendere lo svolgimento del lavoro domestico, fondamentale per il ruolo che esse devono avere in famiglia ma anche utile per poter svolgere le mansioni di domestica presso case altrui. (Salvati 2010, 7)

I rifugi per donne hanno anticipato la nascita delle carceri femminili in Italia a partire soprattutto dall'Ottocento e caratterizzano nel XIX secolo anche la divisione del carcere femminile da quello maschile. Va ricordato che nella storia della detenzione femminile italiana le detenute accusate di reati considerati gravi dalla coscienza collettiva

6 Come l'istituzione nel 1684 dell'Opera del Deposito per donne a rischio sociale della Compagnia di San Paolo di Torino.

sono una piccola percentuale e che almeno dal Seicento e fino alla fine dell'Ottocento i riformatori e le case penali ospitano per lo più donne fuggite di casa, prostitute e 'di facili costumi', vagabonde.

Alla fine dell'Ottocento le case penali femminili⁷ erano gestite da religiose, ad eccezione della casa penale di Trani, e in nessuna era permesso tenere i bambini: erano tutte molto più arretrate di quelle destinate agli uomini per tipologia di finalità rieducativa e di strutture, senza un controllo diretto del Governo. All'epoca è quindi già presente una doppia marginalizzazione indubbiamente influenzata dalle ideologie prevalenti all'epoca (Moebius 1900; Lombroso, Ferrero 1893 ecc.) che all'eventuale reato associava anche la condanna dell'abiura dal modello imperante della femminilità, sottomissione e remissione richieste alla donna. Anche agli inizi del Novecento i riformatori femminili non prevedevano nessun tipo di istruzione o apprendimento di una professione essendo la rieducazione basata quasi unicamente sui lavori domestici, di cucito e ricamo, quindi secondo i valori femminili tradizionali. Si sentiva, inoltre, l'esigenza di affidare la tutela delle donne ad altre donne, laiche o più sovente religiose (Ciuffoletti 2014, 50) che impostavano il trattamento disciplinare sulla purezza e devozione religiosa al fine di riportare le 'poverette' sulla retta via. Malgrado il Novecento portasse molti cambiamenti anche riguardo alla situazione femminile (la questione del suffragio e del lavoro femminile per primi) la situazione dell'internamento femminile esistente nei secoli precedenti rimase pressoché la stessa fino alla riforma del 1975: prima le donne detenute erano considerate e viste soprattutto sotto il profilo dell'amoralità, dalla seconda metà degli anni Settanta da quello dell'illegalità. La riforma comporta dei cambiamenti anche riguardo alle figure destinate al controllo: le religiose vengono sempre più spesso sostituite da vigilatrici dipendenti dello Stato le quali hanno il compito di sorvegliare, custodire e rieducare, mentre il trattamento e la rieducazione vengono affidati a nuove ed emergenti figure come quelle di psicologi, assistenti sociali, educatori, spesso donne che sono un modello di affermazione femminile attraverso il lavoro e non più di benevolenza come erano le suore.

Come già accennato, mentre la necessità di una reclusione separata sulla base del sesso è presente fin dal Seicento e la criminalità femminile è oggetto di attenzione già nel positivismo giuridico, la questione della condizione detentiva per le madri è relativamente recente, si deve attendere la metà dell'Ottocento perché il problema della maternità delle detenute emerga: si ritenne che i minori in carcere, in particolare dopo il terzo anno di età, non potessero essere

⁷ All'epoca erano tre: Giudecca a Venezia, Perugia e Trani.

presenti preferendo affidarne la cura all'orfanotrofio o alla famiglia di origine, ove esistente.

La legislazione del 1930 applica una correzione che tiene conto del delicato rapporto tra madri detenute e figli prevedendo il possibile differimento dell'esecuzione della pena per le donne incinte e le madri con figli in tenera età. I minori non erano ammessi in carcere neppure per le visite, salvo in casi eccezionali, e si consideravano le madri detenute non adatte a educare i propri figli.

In tempi più recenti, sono state introdotte ulteriori normative per mitigare l'impatto che la detenzione della madre può generare in termini di interruzione dei rapporti affettivi con la prole o, alternativamente, quale 'carcerizzazione degli infanti', attraverso la previsione di meccanismi volti a favorire l'espiazione della pena all'esterno delle strutture detentive nei primi anni di vita del bambino. (Lorenzetti 2019, 2)

La riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975, oltre ad affermare il diritto a prestazioni sanitarie della persona privata della libertà al pari di quelle 'libere', richiama la necessità di prevenzione, diagnosi, cura, e assistenza sanitaria per le donne in gravidanza e maternità. Le donne recluse possono tenere in istituto i figli fino all'età di tre anni. Di conseguenza si provvede a implementare in ogni istituto penitenziario femminile servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere e appositi asili nido in cui accogliere i bambini, soluzione questa non priva di problematiche:

Pur nella salvaguardia della relazione materna, l'ingresso di un minore di tre anni in carcere rappresentava, comunque, una soluzione problematica poiché rendeva il successivo distacco forse ancor più drammatico. Inoltre, recludeva il bambino in un 'contesto punitivo', certamente povero di stimoli, insalubre e non idoneo alla creazione di un rapporto affettivo fisiologico con la figura genitoriale e - in generale - all'apprendimento, così fondamentale nei primi anni di vita. (Lorenzetti 2019, 3)

Soltanto nel 1986 la legge Gozzini introduce una importante modifica all'ordinamento penitenziario a tutela dell'infanzia prevedendo la detenzione domiciliare per la madre di figli in tenera età e concede la possibilità di scontare la condanna nella propria abitazione se la pena della reclusione non è superiore a quattro anni, salvo nei casi in cui la madre sia ritenuta soggetto ad elevata pericolosità sociale. Possibilità estesa successivamente anche al padre in caso di totale impossibilità della madre di prendersi cura della prole.

La cosiddetta legge Finocchiaro del 2001 riconosce al bambino il diritto all'assistenza materna in modo continuato e in ambiente

familiare diversificando le soluzioni in base alla tipologia di reato commesso dalla madre e all'età del figlio; la concessione della detenzione domiciliare e le sue modalità di attuazione spettano comunque ai tribunali di sorveglianza che valutano le condizioni per l'ammissione alle misure alternative in base al rischio di recidiva e alla possibilità di mantenere/ripristinare la convivenza con i figli. È però soltanto con l'istituzione degli ICAM (Istituti a Custodia Attenuata per Madri)⁸ del 2011 che vengono superate le difficoltà di accesso ai benefici della detenzione domiciliare per alcune categorie di detenute come le straniere senza fissa dimora o quelle in condizioni di particolare fragilità fisica o psichica.

La riforma dell'ordinamento penitenziario del 2018 ha apportato correzioni alla legge Finocchiaro riconoscendo un maggior valore ai legami affettivi e ridimensionando certi automatismi e preclusioni per l'accesso ai benefici, pur non superandoli in via definitiva.

L'iter normativo a cui si è accennato dimostra quindi una crescente sensibilità del legislatore verso la questione femminile in carcere valorizzando sempre di più i possibili strumenti alternativi, prevedendo risposte differenziate nei confronti della privazione della libertà: mancano ancora ulteriori strutture ad hoc rispetto a quelle presenti che tengano conto del principio di territorialità nell'esecuzione della pena, ma soprattutto delle condizioni di marginalità che le detenute subiscono tutt'oggi nei contesti detentivi che restano pensati per uomini. Ad oggi sono soltanto quattro gli istituti femminili mentre prevalgono le sezioni femminili interne alle strutture maschili, con conseguenti condizionamenti nei trattamenti e nelle opportunità formative.

Dunque la prigione si è generalizzata nel XIX secolo in accordo con i filantropi i quali auspicavano una prigione redentrice in cui la solitudine doveva indurre il colpevole a riflettere sul crimine commesso nell'idea che si dovesse agire sull'anima e non sul corpo per raggiungere il pentimento dato che il detenuto era considerato un malato sociale che doveva essere 'trattato' per guarire (cf. anche l'idea del legame tra prigione e società in Foucault 1976), individualizzando le pene. Mentre invece dagli inizi del XX secolo ci si interessa meno alla responsabilità del colpevole che alla sua pericolosità nell'obiettivo di proteggere la società e il suo ordine. Oggi si fa strada l'idea che al detenuto vada proposto un piano di formazione che gli permetta di collaborare attivamente anche se questo obiettivo male si raggiunge con detenuti che hanno pene brevi (come generalmente sono le donne e soprattutto le straniere) mentre

⁸ Gli ICAM sono speciali strutture concepite per evitare traumi ai bambini, adeguatamente arredate, con sistemi di sicurezza non invasivi come le sbarre, in cui non circolano armi né si vedono uniformi.

coloro che hanno condanne lunghe trovano difficoltà a motivarsi per un avvenire che vedono troppo lontano.

Il secolo scorso è considerato un secolo ricco di cambiamenti non soltanto per quanto riguarda la situazione femminile, ma anche e soprattutto per una serie di importanti avvenimenti nelle carceri italiane, come le rivolte causate dalle pessime condizioni di vita negli istituti, e le modifiche legislative (cf. legge Gozzini del 1986 che mira ad una apertura del carcere all'esterno), fino al d.P.R. del 30 giugno 2000, n. 230, *Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*, che all'art. 47 sull'organizzazione del lavoro riconosce un ruolo di rilievo alle cooperative sociali.

Anche la popolazione detenuta subisce cambiamenti nella seconda metà del Novecento quando diminuiscono i reati contro la famiglia, la morale e aumentano i reati connessi agli stupefacenti: sovente da parte di giovani donne per lo più straniere, di diversa provenienza sociale, territoriale e culturale anche se i soggetti appartenenti a classi sociali svantaggiate restano preponderanti. Negli ultimi anni il contesto penitenziario italiano è cambiato notevolmente rispetto al passato, in quanto è caratterizzato dalla presenza di giovani donne, straniere e tossicodipendenti che si ritrovano a delinquere probabilmente a causa di una condizione sociale poco gratificante. Al giorno d'oggi le donne finiscono in carcere

per reati commessi contro il patrimonio, per reati associati alla prostituzione e allo spaccio di stupefacenti. (Esposito 2015a, 379)

Si può dunque affermare che si è avuto un radicale cambiamento riguardo alla tipologia di donne e di reati da esse commessi: fino alla prima metà del Novecento i principali reati commessi dalle donne erano associati alla prostituzione, all'adulterio, all'infanticidio (Rossetti 2014, 127) alla violazione più che delle leggi politiche ed economiche di quelle che la società patriarcale aveva loro imposto. La devianza femminile veniva spiegata mediante alcune interpretazioni biologiche: si ipotizzava, infatti, che la presenza di qualche patologia portasse la donna ad assumere «atteggiamenti maschilini e a commettere reati» (Esposito 2015b, 22).

Il cambiamento è avvenuto anche in merito alla reazione femminile allo stato di detenzione, non più sottomesso e tacito ma che infine si realizza anche in forma di rivolta, come quella nel carcere di San Vittore a Milano nella quale le detenute denunciarono le gravi condizioni di vita e il mancato riconoscimento dei diritti trattamentali quali l'assistenza sanitaria, l'istruzione e il lavoro.

Oggi, infine, l'Amministrazione penitenziaria ha provveduto anche a dedicare sezioni per detenute LGBTQ+⁹ e donne *transgender* (cf. Rossi 2023).

1.3 La situazione attuale delle donne nei contesti penitenziari

Come già accennato la situazione delle donne in carcere nel mondo si caratterizza per una serie di sfide e disuguaglianze, marginalizzazione sociale, inadeguatezza di servizi, non sufficiente risposta alle specifiche esigenze del genere. In Italia le donne rappresentano una minoranza della popolazione detenuta a livello globale, con percentuali che oscillano tra il 4 e il 7%, percentuali che restano pressoché invariate da almeno vent'anni: sono incarcerate poco più di 8 donne ogni 100.000 donne libere, mentre invece il tasso di detenzione maschile è ben più elevato, 25 volte superiore. Perché le loro percentuali siano così basse non è ancora stato chiarito anche se ormai da tempo se ne stanno occupando legislatori, criminologi, psicologi e sociologi dato che i dati numerici si discostano di poco tra paesi occidentali, orientali, islamici, cattolici, protestanti, più emancipati o più arretrati. Sembra che non vi siano influenze religiose, sociali o culturali a determinarle.

I dati europei sulla detenzione femminile scardinano alcuni tra i pregiudizi più diffusi tra paesi del nord, del sud, dell'est o dell'ovest, tra quelli più 'moderni' e quelli di recente emancipazione: in particolare le percentuali dei Paesi del Nord Europa non inducono a interpretazioni scontate intorno alla devianza, che seguirebbe le stesse dinamiche delle politiche di emancipazione.

Le ipotesi che potrebbero spiegare perché le donne in carcere siano la minoranza sono varie:

La meno convincente è che le donne compiano meno reati degli uomini, poiché hanno - in quanto donne, nella loro essenza - una minore tendenza a commettere delitti e atti illegali. Secondo questa lettura sarebbero ontologicamente meno portate a commettere reati per via di un'innata indole meno violenta, come si pensava nell'Ottocento [...]. Oppure si potrebbe supporre che le donne partecipino meno alle attività classificate come criminali, entrando così più raramente nei circuiti penitenziari. O ancora, che la società abbia una minore tendenza a denunciare le donne rispetto agli uomini che compiono gli stessi reati. (Decembrotto 2024, 42)

⁹ L'acronimo LGBTQ+ sta per Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender, Queer mentre il simbolo + indica per tutte le restanti altre identità di genere e orientamenti sessuali.

Un'ulteriore ipotesi riguarda la mancanza di categorizzazione come reati dei comportamenti devianti compiuti da donne, poiché le loro condotte trasgressive potrebbero essere disciplinate in modo differente rispetto alla violazione del diritto penale. Seguendo questo ragionamento le donne sarebbero disciplinate al proprio ruolo di genere in altri spazi sociali, come la famiglia, evitando così di entrare in carcere, poiché a quegli spazi è ancora riconosciuto un forte ruolo di controllo sociale nei loro confronti.

Secondo il rapporto di Antigone (Gonnella 2023, 440-1) *La detenzione femminile nel mondo: le donne sono poche ovunque,*

in Europa non si intravedono troppe differenze da Stato a Stato, dalla A dell'Albania dove le donne costituiscono solo l'1,3% della popolazione reclusa alla U dell'Ucraina dove la percentuale sale al 3,9%. In Austria le donne sono il 6,9% e scendono di poco, al 5,6%, nella vicina Germania. Nelle limitrofe Belgio e Olanda le donne sono rispettivamente il 4,9% e il 4,6% della popolazione detenuta. Salendo verso la Scandinavia non sale il tasso di carcerazione delle donne detenute. Eppure è proprio la Scandinavia, secondo le rilevazioni dei più autorevoli organismi internazionali di monitoraggio delle politiche di genere, il luogo dove il welfare è più pensato a misura femminile e dove più basse sono le disuguaglianze nei campi del lavoro, della società e della famiglia.

In Polonia troviamo una delle percentuali più alte a livello globale di donne detenute rispetto al numero di donne libere: il tasso di detenzione è pari al 9,3 a cui corrisponde una percentuale di donne in carcere pari al 4,9% del totale della popolazione detenuta; in Ungheria le donne sono il 7,5% del totale delle persone detenute, in Repubblica Ceca sono l'8,5% del totale e il tasso di detenzione femminile raggiunge 15,3. Si tratta di percentuali un po' più alte che nel resto dell'Europa forse perché le donne madri in questi paesi non godono di misure alternative che permettano loro di non separarsi dai figli.

A livello mondiale il paese con percentuali più alte sono gli Stati Uniti, Paese che ha comunque i più alti tassi di detenzione e il cui tasso di detenzione femminile è circa quindici volte superiore rispetto a quello italiano, ossia pari a 64,2 detenute ogni 100.000 donne libere; in Africa invece le percentuali sono bassissime.

Sempre Gonnella (2023, 442) avverte però che

Ovviamente in continenti come l'Asia non sempre vi è trasparenza nella raccolta e pubblicazione delle rilevazioni statistiche e non sempre addirittura queste vengono effettuate soprattutto laddove imperano regimi autoritari. Dunque i dati iraniani, che paiono nella media mondiale, sono ben poco attendibili e non si sa se

abbiano subito un'impennata di genere dopo le rivolte iniziate nell'autunno 2022. Così come le 145.000 donne cinesi detenute, pari all'8,6% del totale dei detenuti (tasso di detenzione pari a 10,2), non sappiamo se sono reali o sottostimate.

Analizzando i dati dei primi dieci paesi al Mondo per percentuale di donne detenute rispetto al totale della popolazione ristretta non si perviene a formulare alcuna ipotesi sulle variazioni delle presenze femminili nel mondo se non che l'approccio per la loro analisi dovrebbe essere pluridimensionale: Hong Kong 19,7%; Macau 14,8%; Qatar 14,7%; Groenlandia 13,8%; Laos 13,7%; Andorra 13,1%; Myanmar 12,3%; Vietnam 12,1%; Brunei 11,9%; Guatemala 11,7%.

La maggior parte delle donne detenute in Europa ha tra i 25 e i 50 anni – dato confermato anche dal piccolo campione intervistato nella ricerca qui esposta –, ha alle spalle storie di violenza, marginalità, disagio socioeconomico e culturale; sembra dunque che tra le concause della devianza vi siano i bassi livelli di istruzione e la disoccupazione come mostrerebbero anche i reati loro ascritti: piccola criminalità, prostituzione, contro il patrimonio, spaccio.

In Italia e in Spagna (Paese in cui l'unico istituto femminile si trova in Catalogna a Barcellona) le donne vivono la detenzione in modo molto più precario rispetto agli uomini, le condizioni degli alloggi sono peggiori, c'è una maggiore difficoltà ad accedere ai programmi di trattamento e in particolare allo studio e al lavoro, con un alto tasso di allontanamento dal contesto familiare. Eppure le donne recluse all'interno delle carceri italiane e spagnole sono soggette ad una maggiore offerta di lavoro, di istruzione e di formazione rispetto agli uomini (Castaldo 2024).

Poiché la presenza delle donne all'interno dei contesti di detenzione viene spesso analizzata in rapporto alla preminente partecipazione maschile emerge una incongruenza riscontrabile nell'analisi della presenza perché i tassi di carcerazione invece di restituire una rappresentazione della criminalità mettono l'accento sul funzionamento della giustizia penale e dei suoi processi selettivi e di natura culturale. Incongruenza e scarso interesse che ancora una volta vanno riferiti alla bassa percentuale di donne presenti nei contesti penitenziari: i dati del DAP¹⁰ attestano negli ultimi anni una bassa presenza di donne all'interno dei contesti penitenziari italiani sul totale dei detenuti. Donne che, ad eccezione di coloro che si trovano negli istituti esclusivamente femminili (Trani, Pozzuoli, Roma Rebibbia, Venezia Giudecca), sono detenute nelle sezioni femminili presenti all'interno degli istituti penitenziari maschili, dove lo spazio

10 Il DAP (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria) è uno dei cinque Dipartimenti del Ministero della Giustizia italiano.

è ridotto così come le attività a loro riservate, per cui come afferma Musumeci è

sbagliato leggere il reale unicamente in chiave statistica. Così facendo, infatti, si corre il rischio di cadere in un paradosso: si puniscono doppiamente le donne in quanto non delinquono abbastanza. (2012, 877)

1.4 Svantaggio, marginalizzazione, oblio

Anche oggi le donne che entrano in carcere sono comunque segnate da un contesto di grave marginalità sociale, riflesso nel tipo di reati per cui vengono incarcerate: reati legati al patrimonio, alla legge sulle droghe e contro la persona. Il tabù sessuale che caratterizza la normativa delle *policy* penitenziarie è stato ampiamente analizzato e soprattutto se ne sono valutati gli effetti che sono quelli di una produzione di zone di ombra che rischiano di fomentare forme di violenza omofobica e transfobica anche di natura sessuale.

Molti sociologi concordano sul fatto che i contesti di segregazione sessuale, che sono contesti tipici delle istituzioni come quelle militari e delle istituzioni carcerarie, rafforzano i vari tipi di mascolinità: mascolinità egemonica, mascolinità tossica o ipermascolinità. E le sue tre caratteristiche fondamentali, già accennate in § 1.1:

1. gli uomini non sono donne, nel senso che la mancanza di relazioni tra i generi è a favore dell'identità del maschio, attraverso una negazione delle caratteristiche che sono individuate più o meno stereotipicamente come femminili quali la fragilità, la sensibilità, l'empatia: ciò nei contesti intramurali maschili favorisce atteggiamenti più o meno espliciti di misoginia;
2. gli uomini sono eterosessuali; l'eterosessualità è la norma, l'omosessualità è qualche cosa da respingere, da marginalizzare; ne consegue che l'omofobia diventa un ulteriore tratto che caratterizza la mascolinità all'interno degli istituti anche se il percorso che il detenuto maschio fa può transitare nel corso della detenzione anche da pratiche di omosessualità pur restando rigorosamente, assolutamente segrete e nascoste.
3. gli uomini sono fisicamente aggressivi, aspetto più complicato da trattare che assume significati anche ai fini del possibile accesso alle misure, ai benefici della detenzione (cf. il processo di mascolinizzazione più dolce).

La mascolinità egemonica delle dinamiche intramurali influenza senza dubbio le relazioni dei detenuti ma anche i rapporti tra i detenuti e il personale che opera all'interno degli istituti, in particolare la

polizia penitenziaria. Le manifestazioni di potere sovente in carcere sono fondate sulla costruzione e sulla riproduzione di mascolinità egemoniche, aspetto che restituisce non solo il ben noto tema della infantilizzazione del detenuto e della detenuta, ma anche quello dei rischi legati alla riproduzione di un certo tipo di mascolinità all'interno del carcere. Si tratta di una pratica, un contesto, un elemento, un fattore che produce sulle donne degli effetti amplificati. Perché se si è donne e detenute, povere, con problemi psicologici, situazioni familiari disfunzionali, scarso livello di istruzione e questo rapporto interno è molto connotato in termini di mascolinità, tutto ciò porterà sicuramente a collocarci ed essere collocate in una scala gerarchica inferiore, rischio che tutt'oggi anche in Italia corrono molte donne anche tra le più emancipate, colte, prestanti, con un livello di istruzione alta.

Tematica e processi, questi, molto difficili da modificare e che in Italia, a parte qualche piccola eccezione, sono abbastanza inesplorati così come lo sono anche quelli degli studi sul personale della polizia penitenziaria, che invece andrebbero ripresi e osservati alla luce degli effetti dell'influenza del genere nel lavoro degli/le operatori/trici penitenziari/e, tassello importante da scandagliare per comprendere davvero la realtà penitenziaria nel suo complesso.

Dopo anni di ingiustificabile ritardo anche nei contesti dell'Amministrazione penitenziaria si è iniziato a dotarsi dei dispositivi di controllo degli effetti basati sulle problematiche di genere e sulle ripercussioni che hanno sul lavoro, sull'essere del personale penitenziario. Oltre ai citati CUG e alla costituzione del Comitato per la Parità di Comunità nel 2008, all'istituzione del consigliere di fiducia, anche l'emanazione del Codice di Condotta per le Molestie Sessuali sul luogo di lavoro del 2021. Tutti strumenti che contribuiscono ad aumentare la sensibilità su un problema che affligge il mondo del lavoro e che lo affligge in modo specifico e amplificato nel contesto dell'Amministrazione penitenziaria. Tuttavia anche in questo, come in altri campi, il carcere realizza le azioni con tempi lunghi: il contesto della *Gender Equality*, soprattutto della *Gender Protection* di chi lavora nel carcere o con il carcere, presenta ancora qualche limite: basti pensare che dopo due anni dall'entrata in vigore del Codice di condotta soltanto quattro PRAP avevano nominato il consigliere di fiducia. E si potrebbe aggiungere che il Codice riguardante il personale femminile che lavora è generico dato che non contiene disposizioni specifiche sul mondo penitenziario e sui rischi amplificati che le donne che lavorano in carcere affrontano. Non affronta neppure il problema delle intersezioni esistenti fra le molestie da parte della popolazione detenuta.

Si aggiunga inoltre che se è vero che le donne nei ruoli di direttrice degli istituti penitenziari sono oltre il 65% del totale, dalla data d'istituzione del DAP ad oggi al suo vertice e nelle quattro Direzioni

generali si sono succeduti soltanto uomini e mai nessuna donna: dimostrazione che il carcere è ancora uno spazio in cui prevale una cultura conservativa e poco trasformativa e che ha ancora molta strada da fare.

Tornando alla situazione delle donne detenute e ad un ambito più familiare per chi scrive collegato al problema della bassa percentuale di donne presenti all'interno dei contesti penitenziari si registra la carenza di corsi formativi e progetti a loro destinati. Sebbene la scuola in carcere rappresenti un'opportunità, anche in questo caso le donne non hanno goduto per molti anni dello stesso diritto degli uomini. Infatti solamente nel 2018 è stata concessa loro la possibilità di frequentare gli istituti superiori e le università mediante la revisione dell'art. 19 dell'Ordinamento Penitenziario; e malgrado ciò negli Istituti in cui siano previste attività formative queste sono caratterizzate da una bassa frequenza per il fatto che non si adattano alle loro esigenze e risultano poco stimolanti (Rossetti 2014, 134). In realtà l'istruzione, oltre a essere un diritto, è un'opportunità in quanto consente di acquisire e di sviluppare nuove conoscenze e abilità, come quelle relazionali, interazionali e comunicative, necessarie per il reinserimento nella società e per una reale emancipazione: bisogna però evitare che anche la formazione diventi un motivo di esclusione proponendo corsi e attività culturali o lavorative sulla base di reali esigenze e bisogni. Per le donne, infatti, come afferma Zizioli (2021, 97):

la scuola diventa un dispositivo che libera energie e pensieri di futuro [...]. È sperimentare una mente libera che può trovare il proprio posto nel mondo. Dall'esperienza di studio le donne spesso traggono infatti la spinta propulsiva per cambiare. Riuscire a raggiungere un traguardo scolastico significa riscattarsi agli occhi dei figli, sottrarsi dallo stigma delle 'cattive ragazze', sentirsi capaci di affrontare il ruolo genitoriale in tutta la sua pienezza, per una maternità vissuta non solo fisicamente.

La situazione non è certo migliore sul piano della formazione professionale dato che la maggior parte delle prigioni si limita ad offrire una formazione professionale legata all'idea (ormai superata nel mondo libero) che le donne debbano di preferenza sviluppare abilità e competenze necessarie per svolgere attività scarsamente retribuite e di poco prestigio sociale come quelle di sarta, ricamatrice, parrucchiera, addette alle pulizie ecc. (senza nulla togliere alla dignità di queste professioni): attività che vanno contro quanto propugnato dalla già citata Risoluzione presentata dal Parlamento europeo nel 2008 che invece suggerisce di fornire programmi di formazione professionale di qualità elevata, adatti alle attuali esigenze del mercato del lavoro, diversificati e non riflettenti stereotipi di genere. Inoltre occorre distinguere fra l'impatto del

carcere come struttura pensata al maschile sulle donne in generale, da una parte, e sulla particolare condizione delle detenute madri, dall'altra, garantendo la tutela psicologica, fisica e sociale avendo come punto di riferimento non solo i bisogni fisici, ma anche quelli sociali e professionali (che servano realmente a trovare un impiego una volta scontata la pena) delle recluse. I programmi di formazione dovrebbero essere di qualità professionale elevata, adatti alle esigenze del mercato del lavoro, oltre ad offrire opportunità di lavoro diversificate e libere dagli stereotipi di genere.

Il quadro si complica nel caso delle detenute straniere per le quali la reclusione risulta particolarmente difficile da affrontare. Si tratta di soggetti che subiscono una doppia discriminazione: sia perché straniere sia perché donne, che si trovano lontane dal loro paese di origine con una lingua e una cultura materne diverse da quella italiana. Sono donne che quando vengono arrestate si sentono smarrite dato che non sono a conoscenza dei diritti e dei doveri a cui hanno accesso e sovente non comprendono cosa sta loro accadendo. È vero che il regolamento del 2000 (d.P.R. n. 230) ha stabilito l'introduzione della Carta dei Diritti e dei Doveri redatta in diverse lingue in modo da rendere consapevole il detenuto sulla presenza di regole che caratterizzano la vita detentiva ma molte donne straniere sono analfabete o scarsamente alfabetizzate anche in L1 e il ricorso alla mediazione linguistico-culturale è una pratica spesso ignorata.

Di fatto, il contesto penitenziario non è stato in grado di cogliere la diversità, la pluralità di genere, di lingue e di culture come un'opportunità per poter migliorare la propria gestione; al contrario, nella maggior parte dei casi l'eterogeneità viene considerata come un problema (cf. Zizioli 2021).

Tra i limiti presenti nel sistema penitenziario italiano vi è dunque il mancato riferimento alle raccomandazioni europee: ancora oggi in Italia l'istruzione, il lavoro e i problemi che riguardano la vita quotidiana delle detenute continuano a ricevere poca attenzione; pertanto, si sottolinea l'incapacità da parte delle istituzioni di attuare innovazioni che siano in grado di migliorare la condizione di emarginazione ed esclusione delle recluse.

